

ATTO DI TRANSAZIONE

Fra l'**Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana** (c.f. 80012000826), con sede in Palermo, Piazza Ottavio Ziino n. 24, rappresentato ai fini del presente atto dal Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica, nella persona del dott. Salvatore Iacolino, nato a Favara (Ag) il 18 novembre 1963

E

la **Casa di Cura LA MADDALENA S.p.A**, con sede in Palermo, Via San Lorenzo Colli 312/d, CAP 90146, in possesso di partita IVA 04413030828 (d'ora in avanti, per brevità, anche la Casa di Cura), nella persona del dott. Leone Filosto, nato a Palermo il 23 novembre 1956, il quale dichiara di intervenire nella qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della Casa di Cura.

PREMESSE

Il presente accordo transattivo si rende necessario, nel superiore interesse della collettività alla migliore gestione delle risorse pubbliche, al fine di transigere in particolare alcune posizioni oggetto di contenzioso tra l'Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana e la Casa di Cura La Maddalena, afferenti al mancato e/o ritardato pagamento di fatture emesse dalla Struttura privata a fronte dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore di cittadini utenti.

Nello specifico, trattasi di varie richieste di pagamento che la medesima struttura ha avanzato all'Assessorato Regionale della Salute, delle quali alcune evase parzialmente e/o tardivamente, già a partire dall'anno 2004.

In ragione di ciò, la Casa di Cura La Maddalena ha incoato nei confronti dell'Assessorato diversi contenziosi – azionati sia nelle forme ordinarie con atto di citazione, sia nelle forme del ricorso per decreto ingiuntivo – al fine di recuperare parte della sorte, qualora non interamente ricevuta, oltre gli interessi moratori da ritardato pagamento, calcolati ai sensi del D.Lgs. 231/2002, e le spese legali.

Di seguito, dunque, si riportano gli esiti di tali giudizi, avviati nell'anno 2010 e che, da ultimo, hanno visto l'Amministrazione regionale soccombente allorché, con ben tre recenti ordinanze (nn. 23384/2024, 27317/2024 e 21736/2025) la Corte di Cassazione, nel cassare con rinvio alla Corte di Appello di Palermo le relative sentenze, ha riconosciuto alla Casa di

Cura che gli accessori del credito dalla stessa vantati, a causa del mancato e/o ritardato pagamento, devono essere liquidati nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231/2002

I

GIUDIZIO DECISO DALLA CASSAZIONE CON ORDINANZA DI ANNULLAMENTO CON RINVIO 30 AGOSTO 2024 N. 23384/2024.

In data 11 ottobre 2010 la Casa di Cura ha depositato presso il Tribunale di Palermo ricorso per decreto ingiuntivo nel quale esponeva quanto segue: *“La Casa di Cura La Maddalena spa, struttura di ricovero di alta specialità - Dipartimento Oncologico di III livello - accreditata con il S.S.N. ai sensi dell’art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92 e s.m.i. ed ammessa a finanziamento centralizzato da parte della Regione dal 1.1.2003, poiché eroga più del 30% delle prestazioni a favore di cittadini residenti fuori dalla provincia di ubicazione, per l’anno 2008 ha effettuato prestazioni chemioterapiche e di emoderivati in regime di day hospital con diritto al rimborso dei farmaci antitumorali somministrati ai sensi del punto 4 dell’allegato al D.A. del 06.06.2003 per l’importo di € 4.305.970,87, come risulta dalle 17 fatture allegate trasmesse all’Assessorato Regionale per la Sanità con n. 2 note di credito.*

Essendo stato complessivamente pagato come emerge dai pagamenti effettuati che pure si allegano, l’importo di € 3.688.025,44, risulta ancora un credito di € 617.945,43”.

Sul presupposto di quanto riportato, la Casa di Cura ricorrente chiedeva ingiungersi all’Assessorato Sanità il pagamento della **“somma di € 617.945,43 per sorte, oltre interessi moratori, calcolati ex D.Lgs 231/2002 dal 01.04.2005 e spese legali del presente giudizio”**.

Con decreto ingiuntivo del 6 novembre 2010 n. 3325/2010, depositato il successivo 11 novembre 2010 e notificato a controparte il 29 novembre 2010, il Presidente del Tribunale di Palermo ha provveduto in conformità, accogliendo integralmente la richiesta della ricorrente.

La Regione ha proposto opposizione con atto notificato il 10 gennaio e ritualmente iscritto al R.G. n. 503/2011 del Tribunale di Palermo.

In atto di opposizione la Regione, oltre a chiedere il rigetto delle pretese della Casa di Cura, chiedeva, ottenendolo, di chiamare in garanzia per esserne manlevata l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo in quanto eventualmente responsabile del ritardo nel pagamento derivato, in tesi, dalla eccessiva durata delle procedure di controllo di competenza dell’Azienda medesima.

Con comparsa di risposta depositata il 4 ottobre 2011 l'odierna ricorrente replicava a tutte le eccezioni della Regione.

Quanto alla sorte capitale, osservava che l'Assessorato Regionale nel suo atto di opposizione aveva indicato dati errati in ordine all'importo riconosciuto dall'A.S.P. in esito ai controlli di sua competenza e che tale importo ascendeva ad € 4.261.047,00. Essendo stati pagati, come da sempre incontroverso, solo € 3.688.025,00, residuava un credito per sorte capitale, incontroverso, pari ad € **573.022,00**.

Chiedeva infine emettersi ingiunzione di pagamento ex art. 186-ter cpc per l'importo di € 573.022,00.

Si costituiva anche l'Azienda Sanitaria, con comparsa del 30 settembre 2011, chiedendo il rigetto della domanda di manleva spiegata nei suoi confronti dalla Regione.

Con ordinanza ex art. 186-ter cpc del 24 ottobre 2011 il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto nei limiti dell'importo di € **306.088,57**, sostanzialmente riconosciuto da controparte. Tale somma veniva pagata il 20 dicembre 2012 per € 49.916,18 ed il 30 dicembre 2012 per il residuo importo di € 256.172,39.

Senza particolari attività istruttorie, la causa veniva spedita in decisione all'udienza del 21 gennaio 2015.

Il Tribunale decideva la causa nel merito con sentenza 6 novembre 2015 n. 6184, così statuendo:

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- 1) Revoca il Decreto ingiuntivo Tribunale di Palermo n° 3325/2010 depositato in data 11.11.2010;*
- 2) Accerta in euro 617.945,43 l'importo debitorio dovuto dall'Assessorato Regionale della Salute in favore della Casa di Cura La Maddalena s.p.a. a titolo di rimborsi per i costi dei farmaci antitumorali e per gli emoderivati somministrati ai pazienti in regime di day hospital nel corso dell'anno 2007, salvo l'eventuale conguaglio, ove spettante, per gli euro 32.834,08 oggetto di scostamento;*
- 3) Condanna l'Assessorato Regionale della Salute al pagamento in favore della Casa di Cura La Maddalena s.p.a. dei residui euro 311.856,86 ancora dovuti;*

4) *Rigetta la domanda proposta dalla Casa di Cura La Maddalena s.p.a. nei confronti dell'Assessorato Regionale alla Salute volta alla maggiorazione del capitale con gli interessi moratori;*

5) *Compensa integralmente le spese di lite fra l'Assessorato Regionale della Salute e la Casa di Cura La Maddalena s.p.a.;*

6) *Condanna la Regione Siciliana Assessorato Regionale della Salute al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Azienda Sanitaria provinciale di Palermo per il presente giudizio, che si quantificano in euro 4.015,00 oltre spese generali al 15% IVA (se dovuta) e c.p.a.”.*

Per la sorte, dunque, il Tribunale dava piena ragione all'odierna ricorrente; e poiché su tale capo di sentenza nessuna delle parti proponeva appello, tale capo di sentenza passava in giudicato.

Quanto invece agli interessi richiesti dalla ricorrente, il Tribunale negava la spettanza degli interessi comunitari sul fondamento di un'asserita intrinseca non riconducibilità dei rapporti intercorsi fra S.S.N. e strutture accreditate alla nozione di “transazione commerciale” come prevista dal d.Lgs. 231/2002.

Anche se la domanda di interessi – sia al tasso comunitario che al tasso legale – veniva rigettata per le ragioni dette, il Tribunale nella sentenza n. 6184/2015 ha statuito anche, alle pagine 3-4, quanto segue: *“Premesso che in forza delle linee guida approvate con decreto Assessorato alla Sanità del 6.6.2003 tali rimborsi esulano dal c.d. “budget” (cfr. Linee guida punto 4 day hospital, offerte dalla Casa di Cura al doc. 8 del fascicolo dell'opposizione), dalla Direttiva Assessoriale prot. n. 16 DIP/1600 del 17.5.2001, così come dalla successiva circolare dirigenziale del 9.7.2001, prot. n. 12 DIP/1733 (entrambi in fascicolo della fase di opposizione dalla Casa di Cura, doc 5 e 6) si ricava che l'esito del controllo tecnico-amministrativo demandato all'A.S.P., **lungi dal costituire condizione sospensiva atta a paralizzare l'insorgenza dell'obbligazione pecuniaria**, comporta solo l'elevazione a “certezza” delle somme spettanti a ciascuna struttura, con conseguente diritto al conguaglio da parte della P.A., la quale deve provvedervi annualmente (cfr. punti 4 e 5 della circolare citata), fermo dunque restando il termine di giorni 60 dalla presentazione del rendiconto, ribadito nella direttiva assessoriale suddetta (punto f), termine che potrà essere eventualmente interrotto solo qualora l'A.S.P. riscontrasse in tempo delle anomalie, e solo*

per la parte contestata (ibidem). Trattasi del resto di previsioni ragionevoli se si tiene conto che gli annuali accrediti si innestano su un rapporto fiduciario e periodico che la Regione intrattiene con strutture la cui credibilità e serietà è già stata rigorosamente vagliata in sede di accreditamento, al punto da affidare alle medesime l'erogazione di servizi sanitari essenziali per i cittadini". Proprio sulla base di tali considerazioni veniva dal Tribunale ritenuta pienamente fondata la domanda per sorte capitale formulata in monitorio e respinta la domanda di rivalsa dell'Assessorato nei confronti dell'A.S.P.

Avverso i capi ad essa sfavorevoli della sentenza del Tribunale ha proposto appello (contro l'Assessorato Regionale Salute e solo "nei confronti" dell'A.S.P. di Palermo) la ricorrente Casa di Cura, con atto notificato l'8 marzo 2016 e rubricato al numero di ruolo generale 581/2016 della Corte d'Appello di Palermo.

La Regione si costituiva con comparsa di risposta del 21 maggio 2016 contestando la spettanza degli interessi comunitari per la mancanza di un formale contratto stipulato fra le parti. Proponeva altresì appello incidentale, subordinato e condizionato, contro il capo di sentenza che aveva respinto la domanda di manleva proposta contro l'A.S.P. di Palermo, contestando in particolare (ma in modo generico e inammissibile) la corretta statuizione del Tribunale poc'anzi testualmente riportata in ordine all'insussistenza di una condizione sospensiva dell'obbligo di pagamento dei corrispettivi dovuti fino all'esito dei controlli demandati all'A.S.P.

L'A.S.P., a sua volta, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di rivalsa proposta dall'Assessorato nei suoi confronti.

Nel mese di luglio 2016 la Regione, in esecuzione della parte non impugnata della sentenza di primo grado, ha pagato alla Casa di Cura ricorrente l'importo di € 311.856.56.

Con la sentenza **28 agosto 2021 n. 1386** la Corte d'Appello di Palermo respingeva l'appello dell'odierna ricorrente, condannandola al pagamento in favore della Regione delle spese di lite del grado liquidate in € 6.500,00 oltre accessori ed al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione proposta.

Quanto alla questione degli interessi comunitari, la sentenza appena citata, ha ritenuto che essi non spettassero in quanto *"nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal D.Lgs. n.*

231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate" (così a pag. 4, penultimo capoverso).

Avverso la sentenza n. 1386/2021 la Casa di Cura ha proposto rituale e tempestivo ricorso alla Suprema Corte, iscritto al numero 6563/2022 del Ruolo Generale, assegnato alla Prima Sezione e da essa accolto con **ordinanza 30 agosto 2024 n. 23384/2024**.

L'ordinanza ha chiaramente statuito quanto segue:

"Il primo motivo, riflettente l'intervenuta formazione del giudicato in ordine al fatto costitutivo della domanda di riconoscimento degli interessi, è fondato.

Non può infatti condividersi la sentenza impugnata, la quale, nonostante la mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto della ricorrente al pagamento del corrispettivo delle prestazioni chemioterapiche ed al rimborso dovuto per la somministrazione di emoderivati e farmaci antitumorali in favore degli assistiti, ha ritenuto insussistente il diritto agli interessi per il ritardo nel pagamento delle medesime somme, rimettendo in discussione l'avvenuta stipulazione di un contratto in forma scritta tra la Casa di Cura e l'Asp, che rappresentava il fatto costitutivo del diritto al pagamento sia del capitale che degli interessi, in ordine al quale doveva ritenersi ormai formato il giudicato interno.

È pur vero che, come più volte affermato da questa Corte, il credito degli interessi, una volta sorto, costituisce un'obbligazione pecuniaria autonoma rispetto a quella avente ad oggetto il capitale, che può essere fatta valere separatamente da quest'ultima, mediante una domanda che, in quanto fondata sul ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale, anziché sulla fonte di quest'ultima, ed avente ad oggetto una somma soggetta ad incremento progressivo, anziché determinata in misura fissa in base al criterio concretamente applicabile, è caratterizzata da una causa petendi e un petitum diversi da quelli della domanda di pagamento del debito principale (cfr. Cass., Sez. Un., 26/03/2015, n. 6060; Cass., Sez. I, 22/03/2012, n. 4554; 19/02/2003, n. 2476). Ciò non esclude tuttavia il carattere accessorio di tale obbligazione, il quale emerge essenzialmente con riguardo al momento genetico del rapporto, nel senso che la decorrenza degli interessi presuppone la nascita

dell'obbligazione principale e la loro maturazione cessa con l'estinzione della stessa (cfr. Cass., Sez. V, 24/01/2023, n. 2095; Cass., Sez. II, 27/11/2009, n. 25047; Cass., Sez. lav., 20/09/1991, n. 9800), con la conseguenza che, in sede di accertamento del diritto al pagamento degli interessi, il giudicato formatosi in ordine all'esistenza ed alla validità del rapporto principale, per effetto dell'accoglimento della domanda di pagamento del capitale, preclude ogni ulteriore contestazione in ordine a tali aspetti della controversia (cfr. Cass., Sez. lav., 27/03/2023, n. 8594).

(...)

La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con il rinvio della causa alla Corte d'appello di Palermo, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità”.

A seguito della pronuncia della Cassazione la Casa di Cura ha diffidato la Regione, con nota 23 ottobre 2024, inviata a mezzo PEC, a dare ad essa esecuzione pagando quanto dovuto e puntualmente quantificato nella predetta diffida nella misura complessiva di € 512.438,79 oltre ulteriori interessi.

Non ricevendo alcun riscontro, con l'atto di riassunzione, notificato il 29 novembre 2024 ed iscritto al numero 2072/2024 di ruolo generale della Corte d'Appello di Palermo, la Casa di Cura, premesso che alla luce dei contenuti dell'ordinanza della Cassazione ogni questione di diritto era stata ormai risolta dalla Suprema Corte, ha fornito al giudice del rinvio i criteri e i dati per provvedere alla quantificazione del dovuto. Al qual fine ha così dedotto:

“Posto dunque che la spettanza degli interessi comunitari sulle somme pagate dalla Regione con ampio ritardo rispetto ai termini previsti dalla normativa comunitaria sulla lotta ai ritardi nei pagamenti e dalla legislazione nazionale di recepimento appare ormai incontestabile, occorre procedere alla relativa quantificazione, al qual fine – come già evidenziato nella diffida del 23 ottobre scorso – vanno presi a riferimento l'art. 4 del d.lgs. 231/2002 quanto al dies quo (sessanta giorni dalla fatturazione) e l'art. 1194 del codice civile quanto all'imputazione dei pagamenti parziali e tardivi agli interessi maturati prima che al capitale.

Sulla base di tali puntuali riferimenti normativi, il conteggio del dovuto risulta, salvi gli ulteriori interessi comunitari che matureranno nel corso del presente giudizio e degli

interessi sugli interessi che si fa riserva di chiedere con separato giudizio, quello inutilmente proposto alla Regione con la diffida del 23 ottobre 2024, nella quale così si è scritto:

*“Il dovuto a titolo di sorte e interessi, calcolato alla data del 21 ottobre 2024, ammonta ad **euro 512.438,79**, sulla base del conteggio che si esporrà qui di seguito in modo analitico.*

In detto conteggio, per semplificare i calcoli ed a vantaggio dell'Amministrazione, si è imputato il credito ingiunto alle fatture più recenti fra quelle allegate al ricorso e pertanto alla fattura del 12 dicembre 2008 limitatamente ad € 99.623,65 ed a quelle del 31 dicembre 2008, del 29 gennaio 2009 e del 4 febbraio 2009 per il loro intero importo. Inoltre, sempre a vantaggio dell'Amministrazione, si sono considerati i due pagamenti del 20 e del 30 dicembre 2011 come avvenuti ambedue il 20 dicembre 2011. Ed infine, sempre per esigenze di semplificazione dei calcoli ed a vantaggio dell'Amministrazione, la fattura emessa in data 12 dicembre 2008 è stata considerata come se emessa il 31 dicembre 2008 e quella emessa il 29 gennaio 2009 come se emessa il 4 febbraio 2009.

A) Interessi maturati sul credito ingiunto dal sessantesimo giorno successivo all'emissione delle relative fatture fino al 20 dicembre 2011.

L'importo ingiunto di € 617.945,43 è riferito alle seguenti fatture:

- Fattura n. 23053 del 12 dicembre 2008, (nei limiti di) € 99.623,65;
- Fattura n. 23940 del 31 dicembre 2008, € 370.301,07
- Fattura n. 1731 del 29 gennaio 2009, € 5.592,66
- Fattura n. 2055 del 4 febbraio 2009, € 142.428,05

Gli interessi maturati sulle prime due fatture (dall'1 marzo 2009 al 20 dicembre 2011) ammontano ad € 108.362,60. Quelli maturati sulle seconde due fatture (dal 5 aprile 2009 al 20 dicembre 2011) ammontano ad euro 32.784,55. Il totale degli interessi maturati al 20 dicembre 2011, ammonta pertanto ad euro 141.147,15.

*Imputando il predetto importo al pagamento di **€ 306.088,57** (€ 49.916,18 + € 256.172,39), si ricava che alla data del 20 dicembre 2011 la sorte capitale iniziale pari a € 617.945,43 si era ridotta ad **€ 453.004,01**, come da seguente calcolo: $617.945,43 - (306.088,57 - 141.147,15) = 453.004,01$.*

B) Interessi maturati sulla sorte residua al 20 dicembre 2011 fino all'ultimo pagamento del 29 luglio 2016 e sorte residua a quest'ultima data.

Sulla sorte residua di € 453.004,01, nel periodo 20 dicembre 2011 – 29 luglio 2016, sono maturati interessi moratori pari ad € 154.998,10. Imputando prioritariamente al predetto importo per interessi il pagamento di € 311.856,86 effettuato il 29 luglio 2016, si ricava che alla data del 20 dicembre 2011 la sorte capitale residua dovuta si era ridotta ad € 296.145,25, come da seguente calcolo: $453.004,01 - (311.856,86 - 154.998,10) = 296.145,25$.

C) Sorte residua e interessi maturati e dovuti alla data del 21 ottobre 2024.

Sulla sorte residua come sopra calcolata di € 296.145,25, in assenza di ulteriori pagamenti, sono maturati nel periodo 29 luglio 2016 - 21 ottobre 2024 ulteriori interessi dell'importo di € 216.293,54.

La somma di tale importo per interessi e della sorte residua di € 296.145,25, pari ad € 512.438,79, costituisce il debito dell'amministrazione al 21 ottobre 2024, ovviamente crescente de die in diem.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, si invita codesto Spett. Assessorato a corrispondere all'istante Casa di Cura il suddetto importo di € 512.438,79, maggiorato degli ulteriori interessi "comunitari" che andranno a maturare, sulla sorte residua di € 296.145,25, dalla data del 22 ottobre 2024 a quella dell'effettivo pagamento".

*** **

Tutto quanto sopra premesso, la Casa di Cura ha così concluso:

"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza 6 novembre 2015 n. 6184 del Tribunale di Palermo ed in conformità a quanto statuito dall'ordinanza n. 23384/2024 della Corte di Cassazione, accogliere le conclusioni formulate in grado di appello e, per l'effetto:

- condannare l'Assessorato Regionale Salute della Regione Siciliana al pagamento degli importi dovuti alla Casa di Cura La Maddalena S.P.A. a titolo di residuo capitale e di interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, nell'importo di € 512.438,79 o nel diverso importo che l'Ecc.ma Corte determinerà, previa ove occorra consulenza tecnica contabile;*
- condannare il predetto Assessorato al pagamento degli interessi ulteriori che sono maturati e matureranno dal 21 ottobre 2024 fino all'effettivo soddisfo sulla quota di debito imputata a sorte capitale, sorte che si indica, salva diversa quantificazione da parte di codesta Ecc.ma Corte, in € 296.145,25;*

- condannare il predetto Assessorato al pagamento delle spese di lite con riferimento a tutti i gradi e le fasi del processo, compresa la fase monitoria;
- condannare infine il predetto Assessorato al rimborso alla Casa di Cura concludente di quanto da essa versato a titolo di contributo unificata in tutti i gradi e le fasi del processo, compresa la fase monitoria.

Non si formula alcuna domanda contro l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, cui il presente atto è notificato solo in quanto parte nei precedenti gradi del giudizio”.

In data 13 marzo 2025 l'Avvocatura dello Stato depositava nell'interesse della Regione Siciliana comparsa di risposta, con la quale chiedeva il rigetto delle domande della Casa di Cura e proponeva altresì appello incidentale per chiedere che la Regione venisse manlevata di ogni eventuale esborso dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

Con comparsa del 10 aprile 2025 l'ASP di Palermo, assistita dall'Avv. Giorgio Li Vigni, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello incidentale della Regione e condanna alle spese esclusivamente della medesima.

Nelle udienze fin qui tenute l'Avvocatura dello Stato si è limitata a chiedere rinvii in ragione della necessità di una verifica da parte dell'Amministrazione dei conteggi proposti nell'atto di riassunzione e della pendenza di trattative di bonario componimento della lite. Il Giudice ha provveduto in conformità alla suddetta richiesta, rinviando da ultimo, con ordinanza del 15 ottobre 2025, all'udienza del 26 gennaio 2026.

II

GIUDIZIO DECISO DALLA CASSAZIONE CON ORDINANZA DI ANNULLAMENTO CON RINVIO 22 OTTOBRE 2024 N. 27317/2024.

In data 1 luglio 2010 la Casa di Cura ha depositato presso il Tribunale di Palermo ricorso per decreto ingiuntivo corredato della necessaria documentazione probatoria, nel quale esponeva quanto segue: *“La Casa di Cura La Maddalena spa, Dipartimento Oncologico di III livello, è accreditata con il S.S.R. ed ammessa a finanziamento centralizzato da parte della Regione dal 1.1.2003, poiché eroga più del 30% delle prestazioni a favore di cittadini residenti fuori dalla provincia di ubicazione.*

In esecuzione degli accordi contrattuali stipulati annualmente con l'Assessorato Reg.le Sanità, ai sensi dell'art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992 e s.m. ed i., la struttura ricorrente

effettua le prestazioni concordate nell'ambito del budget assegnato ed invia mensilmente all'Assessorato Reg.le alla Sanità le distinte riepilogative delle prestazioni erogate nel mese precedente.

L'Assessorato deve procedere al pagamento entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto di cui sopra, ex Direttive Assessoriali n. 16/Dip/01600 del 07.05.2001 e n. 12/Dip/1733 del 09.07.2001.

Nell'anno 2004 la Casa di Cura ha avuto attribuito un budget di € 25.703.011,00 ed ha effettuato prestazioni per € 22.819.056,89 come risulta dalle distinte riepilogative mensili allegate in atti.

A fronte di tali prestazioni l'Assessorato ha effettuato pagamenti per € 21.678.098,29.

La ricorrente Casa di Cura è quindi titolare di un credito residuo di € 1.140.958,60 (22.819.050,89 – 21.678.089,29 = 1.140.958,60)".

Sul presupposto di quanto riportato, la Casa di Cura ricorrente chiedeva ingiungersi all'Assessorato Sanità il pagamento della **“somma di € 1.140.958,60 per sorte, oltre interessi moratori, calcolati ex D.Lgs 231/2002 dal 01.04.2005 e spese legali del presente giudizio”**.

Con decreto ingiuntivo 22 luglio 2010 n. 2612/2010, depositato il successivo 29 luglio 2010 e notificato a controparte il 31 agosto 2010 il Presidente del Tribunale di Palermo ha provveduto in conformità, accogliendo integralmente la richiesta della ricorrente.

La Regione ha proposto opposizione con atto notificato il 25 ottobre 2010 e ritualmente iscritto al R.g. n. 13859/2010 del Tribunale di Palermo. Con tale atto la Regione ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, preliminarmente, la chiamata in causa dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo contro la quale ha proposto domanda di manleva.

Si costituiva anche l'Azienda Sanitaria, con comparsa depositata il 28 settembre 2011, chiedendo il rigetto di ogni domanda spiegata nei suoi confronti.

Nelle more del giudizio di primo grado, con memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 prodotta il 30 dicembre 2012, **l'Avvocatura dello Stato ammetteva che la somma ingiunta a titolo di sorte capitale era stata integralmente riconosciuta e (tardivamente) pagata:** quanto ad € 266.319,84 con Decreto dirigenziale del 14 marzo 2012 e quanto ad € 720.888,81 con decreto dirigenziale del 22 giugno 2012 (la restante parte, euro 153.749,95 veniva soddisfatta per compensazione con credito dell'Assessorato).

Con comparsa conclusionale del 26 marzo 2015 la Casa di Cura, dato atto del tardivo pagamento ricevuto in corso di causa, chiedeva che esso venisse dal Tribunale imputato, come impone l'art. 1194 cod. civ., prioritariamente agli interessi maturati a quella data, pari ad € 773.407,44. In conseguenza di tale imputazione residua un credito della Casa di Cura, a titolo di sorte capitale, di pari importo (€ 773.407,44).

Con sentenza 28 novembre – 21 dicembre 2015 n. 7442/2015 il Tribunale di Palermo, sez. I, dava atto del tardivo pagamento della sorte ingiunta e ne deduceva che ormai il contenzioso atteneva solo alla questione relativa alla spettanza o meno degli interessi richiesti. Ma negava la spettanza di tali interessi sul fondamento della non riconducibilità del rapporto intercorso fra Regione e struttura accreditata alla nozione di “transazione commerciale” come prevista dal D.Lgs. 231/2002, trattandosi invece a suo avviso di un rapporto fondamentalmente concessorio

Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto appello (contro l'Assessorato Regionale Salute e solo nei confronti dell'ASP di Palermo) la ricorrente Casa di Cura, con atto notificato all'Avvocatura il 15 aprile 2016 ed all'ASP il 18 aprile 2016. In particolare col secondo motivo di appello la Casa di Cura contestava la statuizione negativa sulla spettanza degli interessi ex D.Lgs. 231/2002.

La Regione ha reiterato le eccezioni proposte in primo grado, sostenendo che il rapporto intercorso fra la Regione e la Casa di Cura non configurava una “transazione commerciale” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2002 in ragione della sua natura concessoria; che comunque non rientrava nell'ambito di applicazione di detto D.Lgs. in quanto costituito in data antecedente al 8 agosto 2002 (pag. 7, ultimo capoverso); che mancherebbe un atto di messa in mora con conseguente esclusione anche degli interessi al tasso legale. Reiterava altresì in subordine la richiesta di manleva da ogni eventuale esborso a carico dell'ASP di Palermo, “colpevole” in tesi del ritardo nei controlli e dunque dell'incontroso e grave ritardo nei pagamenti dovuti alla Casa di Cura.

L'ASP, a sua volta, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto di qualsiasi domanda nei suoi confronti.

Con la **sentenza 28 luglio 2021 n. 1272** la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la Regione a pagare alla Casa di Cura odierna ricorrente gli interessi al tasso legale dalla data di notifica del decreto ingiuntivo (31 agosto

2010) a quelle dei tardivi pagamenti, ha respinto le ulteriori domande della ricorrente ed ha compensato le spese del giudizio di appello. In particolare, ha respinto la domanda di riconoscimento degli interessi comunitari affermando che *“non sussiste il diritto della Società appellata, benché accreditata, di vedersi corrispondere gli interessi di mora, nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2002, che poteva sorgere soltanto qualora, in data successiva all’8 agosto 2002, fosse stato concluso, tra la Regione Siciliana e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella “transazione commerciale” di cui all’art. 2, comma 1, lett. a, del citato decreto), con il quale l’Ente avesse assunto l’obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate”*.

Avverso la sentenza n. 1272/2021 la Casa di Cura ha proposto rituale e tempestivo ricorso alla Suprema Corte, iscritto al numero 6566/2022 del Ruolo Generale, assegnato alla Prima Sezione.

Con **ordinanza 22 ottobre 2024 n. 27317/2024** il ricorso è stato accolto, avendo la Suprema Corte ritenuto che la decisione d’appello abbia violato il giudicato interno ormai formatosi sulla validità del contratto intercorso fra la Casa di Cura e la Regione.

La Suprema Corte ha infatti affermato come, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, una *“volta che sia stato riconosciuto in favore della Casa di Cura il diritto al pagamento del corrispettivo e degli interessi, con statuizione passata in giudicato, è contraddittorio rimettere in discussione la questione della validità del rapporto negoziale, oltretutto per negare i soli interessi commerciali”*. Poi, chiarito ciò, rispetto al nodale tema della spettanza o meno degli interessi al tasso comunitario, ha perspicuamente statuito quanto segue:

“Pertanto, dato che la sussistenza di un valido rapporto negoziale tra struttura e PA doveva darsi per acquisita e dato, altresì, che l’obbligazione relativa al capitale determina anche l’insorgenza di quella relativa agli interessi, l’unica questione che rimaneva da appurare era se tali accessori del credito dovessero essere liquidati nella misura prevista dall’art. 1284 cod. civ. o in quella maggiore prevista dal d.lgs. n° 231/2002.

A tale ultima domanda deve darsi risposta nel senso della applicabilità del d.lgs. n° 231, posto che, come recentemente statuito da questa S.C. a S.U. (Cass. Su, 14 dicembre 2023, n° 35092), dalla quale il Collegio non ha motivo alcuno di discostarsi, le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso

accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002 (contratto che, come già detto, per effetto del giudicato, deve qui ormai ritenersi sussistente), rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 del d.lgs. n° 231 del 2002.

Per quanto sopra esposto la sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con il rinvio della causa alla Corte d'appello di Palermo, che provvederà, in diversa composizione,, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità”.

La Casa di Cura ha riassunto il giudizio davanti la Corte d'Appello di Palermo con atto di riassunzione ritualmente notificato il 20 gennaio 2025 ed iscritto al numero di ruolo 176/2025. Nell'atto di riassunzione il debito della Regione a titolo di interessi “comunitari” è stato determinato in base alle seguenti considerazioni:

“Posto dunque che la spettanza degli interessi comunitari sulle somme pagate dalla Regione con ampio ritardo rispetto ai termini previsti dalla normativa comunitaria sulla lotta ai ritardi nei pagamenti e dalla legislazione nazionale di recepimento appare ormai incontestabile, occorre procedere alla relativa quantificazione, al qual fine vanno presi a riferimento l'art. 4 del d.lgs. 231/2002 quanto al dies quo (sessanta giorni dalla fatturazione) e l'art. 1194 del codice civile quanto all'imputazione dei pagamenti parziali e tardivi agli interessi maturati prima che al capitale.

*Sulla base di tali puntuali riferimenti normativi, il dovuto al 31 dicembre 2024, salvi gli ulteriori interessi comunitari che stanno continuando a maturare e degli interessi sugli interessi che si fa riserva di chiedere con separato giudizio, risulta pari ad **euro 1.516.015,27** e ciò in ragione del seguente conteggio:*

- il debito originario (sorte), per cui la Casa di Cura propose ricorso per decreto ingiuntivo, ammontava ad euro 1.140.958,60;*
- dal 01.04.2005 (data di maturazione del diritto agli interessi) al 27.07.2012 (data ultima di pagamento dell'intera somma ingiunta), erano frattanto maturati interessi comunitari ammontanti ad euro 773.407,44;*
- dovendosi necessariamente imputare il pagamento di euro 1.140.958,60 effettuato dalla Regione prima agli interessi e poi alla sorte, alla data del 28.07.2012 residuava, a titolo di sorte, la somma di euro 773.407,44;*

- su tale importo, dal 28.07.2012 al 31.12.2024 sono maturati interessi comunitari pari ad euro 742.607,83;

- l'importo finale dovuto al 31.12.2024, dunque, non può che essere altro se non la somma tra quanto residuo a titolo di sorte e gli interessi comunitari su di essa maturati ($773.407,44 + 742.607,83 = 1.516.015,27$).

Si chiede pertanto che codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in esito al presente giudizio di rinvio, si pronunzi in conformità a quanto argomentato dalla ricorrente Casa di Cura nel senso che precede.

È del tutto ovvio che l'eventuale esperimento di una CTU contabile che codesta Ecc.ma Corte dovesse disporre per verificare l'esattezza dei conteggi proposti determinerebbe un notevole allungamento dei tempi necessari per la definizione del giudizio e che ciò sarebbe totalmente contrario all'interesse di entrambe le parti.

Pertanto si chiede espressamente alla difesa erariale di prendere chiara posizione sull'esattezza di detti conteggi, naturalmente sul presupposto dei criteri giuridici da cui essi procedono e salva ogni contestazione in diritto di controparte in ordine a tali criteri".

Coerentemente a quanto così argomentato, la Casa di Cura ha precisato le seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 7442/2015 del 21 dicembre 2015 ed in conformità a quanto statuito dall'ordinanza n. 27317/2024 della Corte di Cassazione, accogliere le conclusioni formulate in grado di appello e, per l'effetto:

- condannare l'Assessorato Regionale Salute della Regione Siciliana al pagamento degli importi dovuti alla Casa di Cura La Maddalena S.P.A. a titolo di residuo capitale e di interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, nell'importo di € 1.516.015,27 o nel diverso importo che l'Ecc.ma Corte determinerà, previa ove occorra consulenza tecnica contabile;

- condannare il predetto Assessorato al pagamento degli interessi ulteriori che sono maturati e matureranno dal 1 gennaio 2025 fino all'effettivo soddisfo sulla quota di debito imputata a sorte capitale, sorte che si indica, salva diversa quantificazione da parte di codesta Ecc.ma Corte, in € 773.407,44;

- condannare il predetto Assessorato al pagamento delle spese di lite con riferimento a tutti i gradi e le fasi del processo, compresa la fase monitoria;

- condannare infine il predetto Assessorato al rimborso alla Casa di Cura concludente di quanto da essa versato a titolo di contributo unificato in tutti i gradi e le fasi del processo, compresa la fase monitoria.

Non si formula alcuna domanda contro l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, cui il presente atto è notificato solo in quanto parte nei precedenti gradi del giudizio”.

Nel giudizio di riassunzione per la Regione si è costituita l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, **la quale ha riconosciuto nell'an la fondatezza delle domande della Casa di Cura**, riservando all'amministrazione una verifica dei conteggi proposti. Non ha riproposto (e dunque ha abbandonato) la domanda di manleva nei confronti dell'ASP di Palermo.

Più specificamente, premessa una sintetica descrizione della vicenda processuale, l'Avvocatura dello Stato ha dedotto e concluso come segue:

“4.- Delimitato, quindi, il perimetro del presente giudizio di rinvio (riassunto da controparte con atto di citazione notificato il 20.1.2025), all'odierna difesa erariale non resta che prendere atto della decisione della Cassazione, che, mutando orientamento, ha riconosciuto la debenza degli interessi comunitari.

In proposito, corre obbligo di segnalare che la S.C. ha mutato – in corso di causa – il proprio precedente orientamento giurisprudenziale (cfr., al riguardo, i riferimenti giurisprudenziali richiamati dall'Assessorato Salute nell'allegata comparsa conclusionale di prime cure: all. I).

... omissis ...

6.- Per quanto concerne i conteggi di controparte, si rappresenta che l'Assessorato – in pendenza di trattative di bonario componimento – non ha verificato finora la correttezza né dei criteri né dei conteggi prospettati ex adverso.

Di conseguenza, nelle more che venga auspicabilmente completato il percorso transattivo o, in caso infausto, che vengano riscontrati – in contraddittorio – i conteggi di controparte (e, comunque, senza prestare, ora, alcuna adesione ad essi), appare inopportuno, allo stato, disporre una CTU contabile.

Pertanto, l'Amministrazione regionale chiede che la causa venga rinviata di pochi mesi.

**** ** ***

Per le ragioni dianzi compendiate, l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, conclude – ma solo per l'ipotesi di mancata conclusione di un accordo transattivo – chiedendo che

VOGLIA L'ECC.MA CORTE

accogliere, nei limiti del giusto e del dovuto, la domanda di controparte in relazione agli interessi nella misura prevista dal d.lgs. n. 231/2002, disponendo – se necessario – CTU contabile, con compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c.” (enfasi nostra).

Si è costituita in giudizio anche l'A.S.P. di Palermo, contro la quale però nessuna domanda è stata proposta né dalla Casa di Cura né dalla Regione.

Nell'udienza del 7 ottobre 2025 l'Avvocatura dello Stato ha chiesto un rinvio in ragione della pendenza di trattative di bonario componimento, che è stato accordato dal Giudice con ordinanza del 28 ottobre 2025, che ha disposto il rinvio all'udienza del 13 gennaio 2026.

III

GIUDIZIO DECISO DALLA CASSAZIONE CON L'ORDINANZA DI ANNULLAMENTO CON RINVIO 28 LUGLIO 2025 N. 21736/2025.

Il contenzioso in argomento ha riguardo alle prestazioni (di degenza ed ambulatoriali) rese fra il 2004 ed il 2007 dalla Casa di Cura La Maddalena, Dipartimento Oncologico di III livello accreditato dalla Regione Siciliana.

Avendo la ricorrente debitamente fatturato e rendicontato nei modi prescritti dalle disposizioni regionali allora vigenti le prestazioni rese in quegli anni ed avendo ricevuto solo dopo vari anni il pagamento della sola sorte delle medesime, in data 28 gennaio 2010 ha notificato all'Assessorato Regionale Salute della Regione Siciliana atto di citazione a comparire davanti al Tribunale di Palermo.

Tale atto introduttivo, corredato della necessaria documentazione probatoria, è stato iscritto a ruolo il 5 febbraio 2010 col n. 1552/2010. Con esso veniva chiesta la condanna della Regione al pagamento della “*somma di € 1.259.943,72, a titolo di interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 per ritardi nei pagamenti per le prestazioni di alta specialità erogate in regime di accreditamento per gli anni 2004-2007, oltre alle spese di giudizio*”.

Più specificamente, con l'atto di citazione l'odierna ricorrente (pag. 3, primo periodo) ha fatto

valere e documentato i seguenti crediti per interessi ex D.Lgs. 231/2002:

€ 68.422,98 per prestazioni di degenza relative ai mesi luglio – dicembre 2004 ed € 298.062,90 per prestazioni ambulatoriali ed € 173.434,52 per prestazioni di chemioterapia ed emoderivati, relativi ai mesi di gennaio-dicembre 2004, per un importo totale, per quel periodo di **€ 539.920,40**;

€ 282.610,56 per prestazioni relative all'anno 2005;

€ 321.725,12 per prestazioni relative all'anno 2006;

€ 115.687,64 per prestazioni rese nell'anno 2007.

La Regione ha resistito con comparsa di risposta depositata il 14 aprile 2010, chiedendo il rigetto delle domande attrici e chiamando in causa l'ASP di Palermo perché la manlevasse di ogni eventuale esborso.

Il Tribunale ha accolto l'istanza di chiamata in causa dell'Azienda, cui la Regione ha provveduto con atto di citazione notificato il 6 maggio 2010 depositato il 14 maggio 2010.

L'Azienda si è costituita con comparsa di risposta depositata il 9 settembre 2010 chiedendo il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti.

Il 17 marzo 2012, la Regione depositava note autorizzate.

Nel primo periodo di tale documento si dava espressamente atto ***“che le date delle fatture e dei pagamenti indicate nel prospetto depositato in giudizio da controparte rispondono a verità”***.

Con sentenza n. 618/2015 decisa il 20 febbraio 2014 e depositata il 04 febbraio 2015 il Tribunale di Palermo ha respinto le domande proposte dall'odierna ricorrente.

Avverso la decisione ora citata ha proposto appello l'odierna ricorrente, con atto notificato alle due controparti il 20/23 marzo 2015 e iscritto a ruolo il 26 marzo 2015 con r.g. n. 632/15.

Con l'atto d'appello l'odierna ricorrente ha diffusamente contestato tutte le motivazioni addotte dal Tribunale ed insistito per il riconoscimento degli interessi comunitari.

Con sentenza n. 984 del 26 giugno 2020 la Corte d'Appello ha respinto l'appello dell'odierna ricorrente, avendo ritenuto, in particolare, che *“il diritto della struttura accreditata a ottenere dal soggetto pubblico gli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002, invece, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002 (entrata in vigore del predetto D.lgs.), sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta, a pena di nullità (sussumibile, appunto, nel concetto di transazione commerciale di cui all'art. 2,*

comma 1, lett.a), con il quale l'Ente medesimo abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate (Cass. N. 20391/2016 e n. 17665/2019)", laddove nel caso di specie in relazione alle prestazioni oggetto di causa "non è stata prodotta alcuna convenzione scritta" (punto 20 della motivazione).

La sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata in Cassazione dalla Casa di Cura con ricorso iscritto al numero 4628/2021 del ruolo generale della Suprema Corte.

Con **ordinanza 28 luglio 2025 n. 21736/2025** la Suprema Corte, **richiamando adesivamente i due precedenti costituiti dalle analoghe ordinanze 23384/2024 e 27317/2024** illustrate nei due paragrafi che precedono, ha annullato con rinvio la sentenza d'appello in quanto anche in questo terzo caso ha ritenuto l'assunto dell'invalidità del rapporto contrattuale fra Casa di Cura e Regione incompatibile col giudicato interno ormai formatosi nei gradi di merito circa la debenza, invero incontestata, dei corrispettivi maturati dalla struttura a titolo di sorte capitale.

La Casa di Cura è ampiamente in termini per riassumere il giudizio davanti alla Corte d'Appello ai fini della determinazione del quantum e del regolamento delle spese di lite dell'intero giudizio, ma non ha proceduto in tal senso in ragione dell'intesa raggiunta con la Regione e sancita con il presente accordo.

IV

GIUDIZIO DECISO DALLA CORTE DI CASSAZIONE CON L'ORDINANZA DI RIGETTO 14/11/2024, N. 29472.

Con l'ordinanza in epigrafe la Suprema Corte ha respinto il ricorso proposto dalla Casa di Cura avverso la sentenza n. 840/2020 della Corte d'Appello di Palermo.

Già in pendenza del ricorso in Cassazione la Casa di Cura ha pagato l'importo di euro € 162.589,60, nel rispetto del carattere provvisoriamente esecutivo delle decisioni d'appello.

La predetta sentenza d'appello, infatti, aveva confermato definitivamente i capi della sentenza di primo grado relativi alla condanna della Regione:

a) al pagamento di € 74.087,57 per sorte oltre interessi legali "*dalla data della domanda fino al soddisfo*";

b) *“al pagamento degli interessi legali su € 954.531,39 dalla data della domanda a quella del già intervenuto pagamento”*;

c) al pagamento delle spese di lite di primo grado, liquidate in € 10.125,00 oltre IVA e CPA.

La somma di tali importi è stata dallo stesso Assessorato correttamente quantificata, con nota prot. n. 14316 del 11 marzo 2021 in **€ 112.857,69**.

A fronte di tale credito incontroverso della Casa di Cura, la sentenza d'appello, confermata in Cassazione, ha disposto la restituzione alla Regione della *“differenza tra l'importo pagato a titolo di interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 sulla somma di € 954.531,39 e l'importo dovuto a titolo di interessi legali sulla medesima somma dalla data del decreto ingiuntivo all'effettivo pagamento dei maggiori interessi non dovuti”*.

Su tale debito restitutorio, quantificato in € 275.447,29, l'amministrazione regionale non ha richiesto, né la Corte d'Appello ha riconosciuto, alcun tipo di interessi.

Conclusivamente, la Casa di Cura, avendo riconosciuto e pagato ad aprile 2021 l'importo di € 162.589,60 (€ 275.447,29 - € 112.857,69), ritiene di avere con tale pagamento definito l'oggetto del contendere.

V

GIUDIZIO DEFINITO DALLA SENTENZA 1 DICEMBRE 2021 N. 1999 DELLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO.

La sentenza della Corte d'Appello, non impugnata in Cassazione, ha dato ragione alla Casa di Cura per le pretese relative all'annualità 2009, mentre le ha respinte per l'annualità 2008.

La Corte, data la soccombenza reciproca, ha compensato tra le parti le spese del giudizio.

Poiché la Casa di Cura ha pagato l'intero importo dell'imposta di registro sulla sentenza d'appello, attesa la compensazione delle spese, ritiene di avere diritto ad averne rimborsata la metà (cifra corrispondente ad euro 2.200,00).

VI

GIUDIZIO DECISO CON ORDINANZA DELLA CASSAZIONE N. 33174 DEL 29 NOVEMBRE 2023

Con il decreto ingiuntivo n. 2386/2005 alla Regione, in relazione a prestazioni chemioterapiche rese nel 2004, venne ordinato di pagare l'importo di € 1.742.705,10 per sorte, oltre agli interessi comunitari su tale importo ex Dlgs. 231/2002 ed alle spese di lite.

La Regione propose opposizione chiedendo l'integrale revoca del decreto ingiuntivo.

In seguito al completamento dei controlli di sua competenza l'ASP ha ridotto l'importo dovuto per sorte alla Casa di Cura di € 179.196,54 (da € 1.742.705,10 ad € 1.563.508,56).

Tale riduzione è stata inutilmente contestata dalla Casa di Cura, è stata confermata dal Tribunale ed è oggi coperta da giudicato.

La Regione non ha ulteriormente contestato la debenza di € 1.563.508,56 a titolo di sorte, ha pagato spontaneamente questo importo in data 17 marzo 2006, ed il Tribunale, giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo, ha dichiarata cessata sul punto la materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Gli interessi al tasso comunitario sulla somma ormai incontrovertita di € 1.563.508,56 sono stati invece pagati dalla Regione solo in esecuzione del provvedimento all'uopo emesso dal giudice dell'esecuzione, al quale la Casa di Cura si era rivolta in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

Nel foglio di precisazione delle conclusioni la Regione ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere sulla sorte pagata e non più contestata di € 1.563.508,56, il rigetto di ogni altra domanda (quindi dell'ulteriore sorte di € 179.196,54 di cui si è detto) e la restituzione degli interessi comunitari pagati, a seguito di precetto e pignoramento, sulla somma riconosciuta di € 1.563.508,56, interessi pari ad € 118.069,00 oltre alle spese di esecuzione, per un complessivo importo di € 123.132,12

Il Giudice d'appello ha ritenuto, condividendo la prospettazione difensiva allora sostenuta dalla Casa di Cura, che la Regione non avesse validamente contestato, attesa la genericità e/o tardività delle sue difese sul punto, la spettanza degli interessi comunitari sulla somma di € 1.563.508,56 dovuta (e pagata) per sorte ed ha conseguentemente respinto la richiesta della Regione di restituzione dell'importo di € 123.132,12 pagato a tale titolo, come si è visto, in seguito a precetto e pignoramento e sulla base della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed ormai annullato.

La Cassazione non ha condiviso la valutazione della Corte d'Appello e, in accoglimento del primo motivo di ricorso della Regione, ha ritenuto validamente contestata nel giudizio di merito la spettanza degli interessi e validamente proposta la domanda di restituzione di quanto a tale titolo pagato dalla Regione alla Casa di Cura.

Ha conseguentemente annullato la decisione della Corte d'Appello, rinviando ad altra sezione della medesima per un nuovo giudizio di merito.

Il giudizio non è stato riassunto da alcuna delle parti e risulta dunque **estinto** ai sensi dell'art. 393 c.p.c.

VII

GIUDIZIO DEFINITO CON SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO DEL 28 LUGLIO 2021 N. 1273.

La sentenza della Corte d'Appello, non impugnata in Cassazione, in esito al giudizio r.g. n. 970/2016 ha così pronunciato “*in parziale riforma della sentenza resa in data 19 maggio/27 ottobre 2015 dal Tribunale di Palermo, appellata dalla Casa di Cura La Maddalena s.p.a. nei confronti dell'Assessorato Regionale della Salute, condanna quest'ultimo al pagamento in favore della prima dell'importo di euro 9.717,55, oltre interessi legali come in motivazione*”.

Tale importo, maggiorato dell'importo frattanto maturato a titolo di interessi, è stato richiesto dalla Casa di Cura con pec 19 ottobre 2023 e non è stato pagato.

CONSIDERATO CHE

L'Assessorato e la Casa di Cura, anche in ragione dell'importante e collaborativo rapporto che tra essi intercorre, hanno da tempo avviato un'interlocuzione al fine di valutare la possibilità di un componimento bonario della complessiva vicenda (per essa intendendosi quella relativa a tutti i contenziosi indicati in premessa).

In tali occasioni, la Casa di Cura ha potuto rappresentare anche i vantaggi che l'eventuale componimento avrebbe per la stessa Amministrazione Regionale.

In particolare, focalizzando principalmente l'attenzione sui primi tre giudizi – aventi ad oggetto gli importi di gran lunga più significativi – è stato evidenziato che essi versano ormai dal punto sostanziale nello stesso stato, essendo state rese su di essi tre ordinanze pressoché identiche della Suprema Corte di Cassazione le quali hanno riconosciuto la spettanza degli interessi “comunitari”. È stato altresì evidenziato che nel giudizio di riassunzione in Corte d'Appello n. 176/2025 R.G. la stessa Avvocatura dello Stato – salva la verifica dei conteggi – ha riconosciuto l'incontestabilità, per effetto della decisione della Cassazione, delle domande della Casa di Cura, come illustrato nella parte finale del capitolo II delle premesse del presente atto.

In punto di *quantum* il difensore della Casa di Cura, Avv. Francesco Pignatone, ha altresì avuto modo di rappresentare il seguente quadro.

Per il **giudizio R.G. n. 2072/2024**, pendente in Corte d'Appello, è stato quantificato nell'atto di riassunzione un debito dell'Assessorato Salute **al 21 ottobre 2024** di €. **512..438,79**, di cui € 296.145,25 a titolo di sorte residua (come tali produttivi di ulteriori interessi) ed € 216.293,54 a titolo di interessi.

Per il **giudizio R.G. n. 176/2025**, pendente in Corte d'Appello, è stato quantificato nell'atto di riassunzione un debito dell'Assessorato Salute **al 31 dicembre 2024** di €. **1.516.015,27**, di cui € 773.407,44 a titolo di sorte residua (come tali produttivi di ulteriori interessi) ed € 742.607,83 a titolo di interessi.

Per il **giudizio R.G. n. 4628/2021**, deciso in Cassazione con ordinanza di annullamento con rinvio la somma spettante – tutta richiesta a titolo di interessi e dunque improduttiva di interessi ulteriori – ascende ad € **1.259.943,72**.

Il debito complessivo maturato a carico dell'Amministrazione Regionale in relazione ai tre giudizi di cui si è detto ammontava già alla fine dello scorso anno 2024 al complessivo importo di € 3.288.397,78 (dei quali 512.438,79 + 1.516.015,27 + 1.259.943,72), dei quali € 1.069.552,69 dovuti a titolo di sorte capitale (e quindi produttivi di ulteriori interessi).

Da quanto appena detto il difensore della Casa di Cura trae la necessaria conclusione che transigendo l'intero contenzioso, in conformità alle intese raggiunte, col pagamento di € **2.900.000,00** l'Amministrazione Regionale andrebbe a realizzare significativi risparmi sul debito maturato e ad evitare ingenti ulteriori esborsi sugli interessi e spese che maturerebbero in caso di prosecuzione del contenzioso, come dal quadro sintetico che segue.

Già sul debito maturato alla fine del 2024 di € **3.288.397,78 la Casa di Cura rinunciarebbe alla differenza pari ad € 388.397,78** (€ 3.288.397,78 – 2.900.000,00).

Inoltre:

Per il **giudizio R.G. 2072/2024**, pendente in Corte d'Appello, La Maddalena rinunciarebbe a quanto alla stessa spetta e spetterà a titolo di interessi comunitari maturati e maturandi dal 21 ottobre 2024 al soddisfo sull'importo di euro 296.145,25 dovuto a titolo di sorte capitale (cifra che, in ragione dell'interesse dei tassi comunitari, ammonta su base annua a circa 30.000,00 euro), nonché alle spese legali che saranno liquidate dal giudice del rinvio per ben quattro gradi di giudizio.

Per il **giudizio R.G. 176/2025**, pendente in Corte d'Appello, La Maddalena rinunciarebbe a quanto alla stessa spettante a titolo di interessi comunitari maturati e maturandi dal 1° gennaio 2025 al soddisfo sull'importo di euro 773.407,44 dovuto a titolo di sorte capitale (cifra che, in ragione dell'interesse dei tassi comunitari, ammonta su base annua a circa 80.000,00 euro), nonché alle spese legali che saranno liquidate dal giudice del rinvio per ben quattro gradi di giudizio.

Per il **giudizio R.G. 4628/2021**, definito in Cassazione, La Maddalena rinunciarebbe alle spese legali che dovrebbero essere liquidate dal Giudice del rinvio, in caso di riassunzione, per ben quattro gradi di giudizio.

A tutto quanto precede, per l'Assessorato si aggiungerebbe l'ulteriore e significativo risparmio legato al fatto che la Casa di Cura rinunciarebbe ad incardinare un nuovo giudizio, altrimenti inevitabile, volto ad ottenere il riconoscimento della spettanza degli interessi comunitari dovuti ex art. 1283 c.c. sulla complessiva somma di euro 2.218.845,09 (216.293,54 + 742.607,83 + 1.259.943,72) richiesta nei tre giudizi in oggetto a titolo di interessi comunitari già maturati (cifra che, in ragione dell'interesse dei tassi comunitari, ammonterebbe su base annua ad oltre 200.000,00 euro).

Considerato, altresì, che a fronte del credito complessivo vantato dalla Casa di Cura La Maddalena, che attualizzato alla data odierna ammonta a € **3.389.264,37**, l'Amministrazione Regionale con il pagamento della cifra omnia di € **2.900.000**, ottiene un risparmio, calcolato solo sugli interessi comunitari, di € **489.264,37**.

A fronte di siffatti vantaggi per l'Amministrazione Regionale riferiti ai tre contenziosi "principali" che si sono esaminati resta sostanzialmente del tutto irrilevante ogni considerazione sugli altri quattro contenziosi minori dei quali si è dato conto in premessa.

Con parere reso in data 05/11/2025, relativamente agli affari legali nn. 9799/10, 7579/10, 1091/10, 1022/11, 9037/10, 10209/05 e 1024/11, acquisito al prot. n. 49654 del 05/11/2025, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, dopo un'attenta disamina dei giudizi oggetto di accordo, ha espresso parere favorevole sulla presente transazione.

Con successiva nota, assunta al prot.n.51342 del 14.11.2025, la medesima Avvocatura, in merito alla richiesta dell'ASP di Palermo - parte costituita nel giudizio recante il numero di RG 2072/2024, pendente presso la Corte di Appello di Palermo - di vedere riconosciuto il pagamento dell'importo di € 4.015,00, a titolo di compensi liquidati in suo favore nella

sentenza di I grado, ha ritenuto che “*considerati il carattere negoziale neutro della transazione sia il rapporto di stretta collaborazione tra codesto Assessorato e l’ASP di Palermo, si esprime parere positivo – nell’interesse primario dell’erario regionale – per il buon fine dell’operazione e la celere stipula del contratto*”.

Considerato ancora che, qualora non si giungesse alla definizione transattiva dell’intero contenzioso, l’Amministrazione Regionale correrebbe il fondato rischio di trovarsi soccombente nei due giudizi ancora pendenti innanzi alla Corte di Appello di Palermo e di conseguenza si esporrebbe al rischio del pagamento, seppure virtuale in quanto prenotato a debito, delle relative imposte di registro che calcolate nella misura del 3% sul valore delle cause ammonterebbe a circa € **85.000,00**.

Considerato, altresì, che come rappresentato dall’Avvocatura interpellata, l’Amministrazione Regionale, essendo destinata a soccombere nei giudizi ancora in piedi, all’esito delle ordinanze della Cassazione, dalla sottoscrizione della presente transazione trae il vantaggio di vedere realizzato un notevole risparmio economico.

Considerato, infine, che come esposto dai competenti Uffici dell’Assessorato della Salute, non potendo più mettere in discussione, in una successiva causa, il diritto agli interessi una volta che il rapporto principale è validato da un giudicato, non resta che condividere il parere formalizzato dall’Avvocatura e, nel superiore interesse pubblico ad una corretta gestione delle somme e al risparmio per l’erario, risulta utile procedere alla transazione, ove, peraltro, si consideri che la somma di € **2.900.000,00** che viene versata in favore della Casa di Cura La Maddalena è stata accantonata nella GSA in ragione della pendenza dei giudizi in parola già a decorre dal 2004 e che pertanto la definizione del relativo accordo non comporterebbe un peggioramento del risultato di gestione.

Tutto ciò premesso e ritenuto, fra le parti in epigrafe

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Le premesse e i *considerata* che precedono fanno parte integrante del presente atto di transazione.

Art. 2 Le parti convengono di definire transattivamente tutti i contenziosi sopradescritti nei paragrafi da I a VII della premessa con il pagamento da parte dell’Assessorato alla Casa di Cura La Maddalena dell’importo di € **2.900.000,00**, che dovrà aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto. Tale pagamento sarà imputato quanto ad €

1.069.552,69 a titolo di sorte capitale in riferimento ai due giudizi pendenti in sede di rinvio di cui ai paragrafi I e II delle premesse e quanto ad € 1.830.447,31 a titolo di interessi.

Ove il pagamento del suddetto importo non intervenisse entro il trentesimo giorno dalla sottoscrizione del presente atto, dal giorno seguente inizieranno a maturare su tale importo o su quello inferiore nel caso in cui fosse stato effettuato un pagamento parziale gli interessi moratori al saggio previsto dal D.Lgs. n. 231/2002.

Art. 3 La Casa di Cura La Maddalena rinuncia espressamente a richiedere qualsiasi altra somma in relazione ai contenziosi transatti (ivi comprese eventuali domande per il riconoscimento di interessi anatocistici).

Art. 4 Le parti si impegnano a depositare nei due giudizi di riassunzione pendenti innanzi la Corte d'Appello di Palermo (r.g. n. 2072/2024 ed r.g. n. 176/2025) istanza congiunta per ottenere la declaratoria della cessazione materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite. In alternativa, i difensori delle parti potranno concordare di provocare l'estinzione del giudizio per inattività delle parti.

Art. 5 Il presente atto di transazione non pregiudica l'eventuale spettanza all'Avvocatura dello Stato di onorari ad essa dovuti dalla Casa di Cura per effetto di decisioni sul punto passate in giudicato.

Art. 6 La registrazione avverrà a cura e spese della parte privata, in ossequio all'art. 57 del T.U. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 7 Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale anche dai difensori costituiti della parte privata nei giudizi indicati nella premessa – Avv.ti Salvatore Pensabene Lioni, Tommaso Pensabene Lioni, Fabio Martorana, Elvira Ganci, Alberto Rausa e Francesco Pignatone – ai fini della rinuncia alla solidarietà passiva prevista dall'articolo 68 del R.D.L. 27/11/1933 n. 1578.

Palermo, 26 novembre 2025

Dott. Salvatore Iacolino n.q.

Dott. Leone Filosto n.q.



LEONE FILOSTO
26.11.2025 16:03:20
GMT+00:00

Per la rinuncia alla solidarietà professionale ai sensi della Legge Professionale Forense:

Prof. Avv. Salvatore Pensabene Lioni

Prof. Avv. Tommaso Pensabene Lioni

Firmato digitalmente da:
SALVATORE PENSABENE LIONTI
Data: 26/11/2025 16:03:47

Firmato digitalmente da: TOMMASO
PENSABENE LIONTI
Data: 26/11/2025 16:04:23

Avv. Fabio Martorana



Avv. Elvira Ganci

Firmato
digitalmente da
Elvira Ganci
CN = Elvira
Ganci
C = IT

Avv. Alberto Rausa

Firmato
digitalmente da
**ALBERTO
RAUSA**
CN = ALBERTO
RAUSA
C = IT

Avv. Francesco Pignatone

Firmato digitalmente da
**FRANCESCO
PIGNATONE**
CN =
FRANCESCO
PIGNATONE
C = IT